

Procedure d'urgenza Serie A2 Baseball 2020

Norme per la omologazione delle gare, istanze al G.S.N. e reclami alla Corte Sportiva d'Appello

Come previsto dall'art. 6.03 del R.A.A. e ad integrazione della CAA Serie A2 Baseball 2020, si riportano, di seguito, le procedure d'urgenza che dovranno essere adottate a partire dall'ultimo turno di ritorno della Regular Season.

Tali "Procedure d'urgenza" definiscono i tempi e i mezzi per l'inoltro dei rapporti arbitrali delle gare da parte degli U.d.G., per la omologazione delle gare da parte del Giudice Sportivo Nazionale, per la presentazione delle istanze di cui agli artt.32 e segg. Regolamento di Giustizia da parte del soggetto interessato, per la presentazione di eventuali reclami alla Corte Sportiva d'Appello, definendo inoltre le sanzioni avverso le quali non è possibile ricorrere, fermo restando la possibilità di appellarsi, sussistendone i motivi, avverso queste ultime, avvalendosi delle procedure ordinarie previste dal Regolamento di Giustizia per i soli fini di cui all'art. 3 lettera c) del D.P.R. 157/86.

Le procedure d'urgenza non saranno attuate per quanto riguarda i reclami per sanzioni amministrative e nel caso in cui la Società reclamante sia stata eliminata dai Play Off.

Per quanto non contemplato nelle procedure d'urgenza, vale quanto riportato nel R.A.A., nel Regolamento di Giustizia e quanto sarà disposto dalla C.O.G.

Non sono ammessi reclami alla Corte Sportiva d'Appello avverso squalifiche fino a 2 giornate di gara che, pertanto, dovranno essere sempre scontate.

Tutte le gare inerenti a giornate di gara precedenti l'ultimo turno, ancora da giocare, rinviate o in recupero, che debbano essere disputate dopo l'ultima gara di campionato prevista dal calendario ordinario, rientrano nelle "Procedure d'urgenza".

L'ultima gara dell'ultimo turno dei Play Off non rientra nelle procedure d'urgenza, sarà pertanto seguita la procedura ordinaria prevista dai vigenti regolamenti.

a) Termine arrivo rapporti arbitrali

I rapporti arbitrali dovranno pervenire al Giudice Sportivo Nazionale a mezzo posta elettronica a gus@fibs.it, entro e non oltre le ore 10.00 del lunedì immediatamente successivo - giorno immediatamente successivo alla disputa della gara.

Gli U.d.G., in caso di impedimento nella trasmissione dei rapporti arbitrali, devono mettersi comunque in contatto con l'Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale nel predetto termine.

b) Termine presentazione istanze e arrivo deduzioni inerenti le istanze

Nel caso in cui per una gara si intenda presentare e/o confermare una istanza, la Società istante deve trasmettere, a mezzo posta certificata all'indirizzo giustizia.sportiva@postecert.it, entro le ore 10.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara, le deduzioni inerenti l'istanza stessa completandone così la formalizzazione. In difetto l'istanza sarà dichiarata improcedibile.

Nei casi previsti dai Regolamenti e circolari vigenti, la Società istante dovrà trasmettere copia della istanza alla Società contro interessata ed inviare copia della ricevuta di trasmissione al Giudice Sportivo Nazionale, a mezzo posta certificata giustizia.sportiva@postecert.it.

La Società contro interessata potrà, a sua volta, far pervenire le proprie controdeduzioni sempre a mezzo posta certificata all'indirizzo giustizia.sportiva@postecert.it entro le ore 13.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara.

Le delibere del Giudice Sportivo Nazionale saranno assunte entro le ore 16.00 del lunedì immediatamente successivo a quello di svolgimento della gara e contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it

c) Reclamo alla Corte Sportiva d'Appello e relative delibere

Le Società potranno presentare reclamo alla Corte Sportiva d'Appello avverso le decisioni del G.S.N., entro le ore 10.00 del martedì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara. La controparte potrà inviare le memorie entro le ore 14.00 del martedì stesso.

Le decisioni della Corte Sportiva d'Appello saranno assunte entro le ore 14.00 del mercoledì immediatamente successivo a quello di svolgimento di ciascuna gara e *contestualmente pubblicate sul sito www.fibs.it*

CONTRIBUTO SPESE DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA (ART. 18 RDG)

Si rammenta quanto disposto dal RdG:

1. Il contributo, dovuto dall'istante per l'accesso ai servizi di giustizia, è fissato annualmente dal Consiglio Federale;
2. Il versamento del contributo precede l'atto introduttivo e avviene con bonifico bancario sul conto corrente federale dedicato, i cui estremi sono indicati sul sito istituzionale della FIBS, in apposita pagina prontamente rintracciabile. La disposizione di bonifico riporta nella causale la dicitura "Contributo per l'accesso al servizio di giustizia" e l'indicazione del numero di procedimento cui si riferisce ovvero l'indicazione delle parti;
3. Il pagamento del contributo costituisce condizione di procedibilità dell'istanza;
4. In caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso ovvero del reclamo il contributo versato ai sensi del comma precedente verrà restituito;
5. L'accoglimento di un ricorso in ultima istanza comporta la restituzione dei contributi versati per i procedimenti relativi alle istanze precedenti;
6. Ad ogni istanza agli Organi di giustizia deve essere allegata copia attestante il pagamento del contributo eventualmente dovuto.

Copia del versamento dovrà essere trasmessa a giustizia.sportiva@postecert.it